



Istruzioni all'attenzione degli enti di certificazione

del gennaio 2015

concernenti l'ordinanza sull'agricoltura biologica

In virtù dell'articolo 32 capoverso 5 dell'ordinanza del 22 settembre 1997¹ sull'agricoltura biologica, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) emana le seguenti istruzioni all'attenzione degli enti di certificazione accreditati e operanti in Svizzera.

Indice

1	Capitolo: Disposizioni generali.....	2
2	Capitolo: Esigenze in materia di produzione biologica	2
2.1	Disposizioni generali	2
2.2	Conversione	3
2.2.1	Origine degli animali: caso particolare di azienda in conversione.....	3
2.2.2	Origine degli animali: caso particolare di conversione per tappe della detenzione di animali da reddito.....	4
2.3	Produzione vegetale	4
2.4	Detenzione di animali da reddito	4
3	Capitolo: Designazione	7
4	Capitolo: Prodotti importati	7
5	Capitolo: Procedura di controllo.....	8
6	Particolare obbligo di notifica nel 2015	10

¹ RS 910.18

1 Capitolo: Disposizioni generali

Art. 5 Aziende biologiche

¹ Per azienda biologica s'intende qualsiasi azienda secondo l'articolo 6 o qualsiasi azienda d'estivazione secondo l'articolo 9 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998² sulla terminologia agricola (OTerm), nella quale la produzione risponde alle esigenze della presente ordinanza.

Le aziende d'estivazione biologiche devono essere sottoposte a un'ispezione fisica:

- a. annualmente se si tratta di aziende d'estivazione biologiche autonome;
- b. conformemente alle disposizioni sulla frequenza delle ispezioni di cui all'ordinanza sul coordinamento dei controlli (OCoC)³, se si tratta di aziende d'estivazione biologiche, collegate a un'azienda principale. All'atto del controllo deve essere presentata e controllata tutta la documentazione relativa agli anni precedenti non controllati.

² In deroga all'articolo 6 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola, l'Ufficio federale dell'agricoltura può, su richiesta, riconoscere un'azienda biologica come autonoma se dispone di un flusso di merci indipendente e territorialmente delimitato.

Se nel quadro del controllo sorge un qualsiasi dubbio sulla capacità dell'azienda di adempiere il principio della globalità aziendale, gli enti di certificazione devono verificare se è stata concessa un'autorizzazione eccezionale dall'UFAG. Se non è il caso, all'azienda deve essere posta la condizione a termine di richiedere un'autorizzazione eccezionale (cfr. 2.1, art. 6).

2 Capitolo: Esigenze in materia di produzione biologica

2.1 Disposizioni generali

Art. 6 Principio della globalità aziendale

L'insieme dell'azienda biologica deve essere gestito biologicamente.

All'atto dell'esame di una domanda di riconoscimento di un'azienda biologica, in deroga all'articolo 6 capoverso 1 lettera c OTerm, l'UFAG verifica i criteri riportati di seguito, tenendo in considerazione l'articolo 15 capoverso 2 LAgri come pure le sue istruzioni e spiegazioni concernenti l'OTerm.

- a. La parte biologica autonoma è un'impresa agricola che si occupa della produzione vegetale o della tenuta di animali da reddito oppure delle due attività contemporaneamente (art. 6 cpv. 1 lett. a OTerm).
- b. L'azienda è suddivisa in unità di produzione. La parte biologica autonoma comprende pertanto una o più unità di produzione (art. 6 cpv. 1 lett. b OTerm e rispettive istruzioni e spiegazioni).
- c. Conformemente all'articolo 6 capoverso 2 OTerm, per unità di produzione s'intende "un insieme di terre, edifici e installazioni, visibilmente riconoscibile come tale e separato da altre unità

² RS 910.91

³ RS 910.15

di produzione, nel quale sono attive una o più persone”.

- d. Un'unità di produzione è visibilmente riconoscibile se dispone di edifici propri chiaramente disgiunti e gestiti separatamente da quelli di altre aziende o unità di produzione.
- e. La formulazione secondo cui in un'unità di produzione “sono attive una o più persone” crea una relazione tra edifici e installazioni e persone ivi attive. Gli edifici che non sono (più) utilizzati al fine della gestione, non possono rappresentare delle unità di produzione in quanto non vi sono attive delle persone.
- f. La valutazione inerente all'unità di produzione da parte dell'UFAG non deve obbligatoriamente corrispondere a quella del Cantone per ogni singolo caso.
- g. La parte biologica autonoma ha un proprio risultato d'esercizio separato da quello della parte non biologica dell'azienda (art. 6 cpv. 1 lett. d OTerm).
- h. La parte biologica autonoma è gestita durante tutto l'anno (art. 6 cpv. 1 lett. e OTerm).
- i. La parte biologica autonoma dispone di un flusso di merci indipendente e territorialmente delimitato da quello della parte non biologica dell'azienda (art. 5 cpv. 2 O sull'agricoltura biologica).
- j. La completa separazione territoriale e/o logistica è ritenuta indispensabile per l'effettuazione del controllo. La formulazione “flusso di merci indipendente e territorialmente delimitato” è da intendersi per tutti i livelli della produzione, della preparazione, della trasformazione, dello stoccaggio e della commercializzazione (ossia il flusso di merci tra le due parti dell'azienda non s'incrocia mai, incl. concimi, sementi, foraggi, prodotti del raccolto, ecc.).

I prodotti di aziende d'estivazione con animali detenuti in modo non biologico non possono essere certificati come prodotti biologici, se per una stessa categoria di animali, alcuni sono detenuti in modo non biologico. I prodotti di aziende d'estivazione comunitarie possono essere certificati come prodotti biologici in virtù dell'ordinanza sull'agricoltura biologica nei casi seguenti:

- a. l'intera superficie di pascolo e gli edifici rurali sono gestiti in modo biologico e chiaramente suddivisi; o
- b. le superfici di pascolo sono gestite in parte in modo biologico e in parte non biologico: ogni produttore detiene separatamente i propri animali (deve essere garantita la detenzione in edifici separati), anche se gli animali pascolano su pascoli comunitari. La certificazione come prodotto biologico è possibile se, in base a un contratto tra il produttore biologico e il gestore non biologico (cooperativa alpestre, Comune, ...) sull'intera superficie accessibile agli animali detenuti in modo biologico non vengono impiegati prodotti fitosanitari e concimi vietati dall'ordinanza sull'agricoltura biologica.

2.2 Conversione

2.2.1 Origine degli animali: caso particolare di azienda in conversione

All'atto del controllo gli enti di certificazione devono verificare lo stato dei singoli animali. Se un'azienda in conversione (azienda A) vende un animale a un'azienda biologica (azienda B) dopo la scadenza del termine di attesa, l'animale e i prodotti da esso derivati fabbricati dall'azienda B sono prodotti biologici.

Se il termine di attesa non è ancora scaduto, si deve attendere la scadenza dello stesso nell'azienda B prima di poter commercializzare il prodotto come biologico.

Gli animali di un'azienda in conversione possono farvi ritorno dopo una permanenza in un'azienda di allevamento non biologico se sono adempiti i seguenti criteri (cumulativi).

- a. Il contratto di allevamento è stato stipulato prima della notifica di conversione.

- b. Gli animali sono stati destinati all'allevamento nell'azienda non biologica prima dell'inizio della conversione.
- c. Gli animali devono ritornare in azienda durante la fase di conversione.
- d. I termini di attesa devono essere rispettati.

2.2.2 Origine degli animali: caso particolare di conversione per tappe della detenzione di animali da reddito

Conversione per tappe della detenzione di animali da reddito: vedasi tabella all'allegato 1.

2.3 Produzione vegetale

Deve essere rispettata una distanza sufficiente (zona tampone) tra le particelle gestite in modo biologico e quelle gestite in modo non biologico, in modo da evitare una contaminazione da prodotti ausiliari agricoli vietati (obbligo di diligenza). Un'insufficiente delimitazione (p.es. limiti imprecisi, superficie coltiva aperta direttamente confinante) o l'assenza di altri provvedimenti efficaci contro la deriva deve essere riportata come lacuna nel rapporto di controllo.

2.4 Detenzione di animali da reddito

Art. 16a Alimenti per animali

² *L'acquisto di alimenti per animali a complemento della base foraggiera dell'azienda è autorizzato. Gli alimenti acquistati devono provenire dalla coltura biologica e possibilmente provenire dalla stessa regione. Per motivi di adeguamento alla rispettiva legislazione dell'Unione europea, il DEFR può prevedere che una parte limitata di alimenti non biologici per animali possa essere acquistata.*

La parte autorizzata di alimenti non biologici per animali per i non ruminanti ammonta al 5 per cento, con una limitazione agli alimenti proteici per animali. Per alimenti proteici per animali si intendono, per esempio, amido di mais o proteine di patate. La fase di transizione scade il 31 dicembre 2015.⁴

Per la certificazione del foraggio grezzo biologico si applicano le esigenze di cui all'articolo 2 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica. I commercianti di foraggio grezzo che commerciano in prodotti imballati ed etichettati non pronti per la vendita giusta l'articolo 2 capoverso 5 lettera c dell'ordinanza sull'agricoltura biologica devono essere certificati.

Va controllato che ai cavalli in pensione sia somministrato almeno il 90 per cento di alimenti biologici. La quota degli alimenti per animali non provenienti dalla coltura biologica può raggiungere per i cavalli in pensione il 10 per cento del consumo totale (art. 16a cpv. 9 O sull'agricoltura biologica). Agli alimenti non biologici non viene posta alcun'altra esigenza.

⁶ *In caso di perdita comprovata di alimenti per animali a causa segnatamente di condizioni atmosferiche eccezionali, il detentore di animali interessato può, previo consenso scritto da parte dell'ente di certificazione, utilizzare per una durata limitata alimenti non biologici, se dimostra in modo credibile all'ente di certificazione che gli alimenti biologici non sono disponibili in quantità sufficienti....*

⁴ RS 910.181, disposizione transitoria relativa alla modifica del 31 ottobre 2012

Quali criteri devono essere soddisfatti?	(Deve essere soddisfatto almeno un criterio) <ul style="list-style-type: none"> - Perdita di raccolto a causa di condizioni atmosferiche eccezionali (p.es. siccità, umidità) - Scarsità di foraggio a causa di condizioni atmosferiche eccezionali (p.es. inverno eccezionalmente lungo) - Perdita di raccolto per cause di forza maggiore (p.es. inondazioni, grandinate, valanghe, frane) - Perdita di raccolto a causa di parassiti (p.es. danni provocati da topi o larve di maggiolino) - Perdita della scorta di foraggio grezzo a causa di un incendio o di un altro evento.
Quali documenti devono essere presentati?	<ul style="list-style-type: none"> - Modulo di domanda debitamente compilato - Attestazione della situazione eccezionale da parte del responsabile del servizio di campicoltura o del consulente regionale per l'agricoltura biologica - Ev. fotografie o altri giustificativi <p>Il modulo di domanda che deve essere firmato dal richiedente è completato con la menzione "Si garantisce secondo scienza e coscienza la mancanza di disponibilità di foraggio biologico".</p>
Quali condizioni vengono poste?	Condizioni specifiche per l'azienda. La quantità autorizzata corrisponde al massimo alla perdita. Il foraggio alla cui mancanza si sopperisce mediante autorizzazione eccezionale può essere sostituito soltanto con foraggio della stessa categoria.
Cosa deve essere presentato all'atto del controllo relativo all'agricoltura biologica?	All'atto del controllo relativo all'agricoltura biologica devono essere presentati l'autorizzazione eccezionale e i giustificativi d'acquisto (v. condizioni).
Termine per la presentazione delle domande	Nessun termine. Il foraggio non biologico supplementare può essere acquistato soltanto ad autorizzazione concessa. In situazioni particolari può essere dapprima concessa un'autorizzazione telefonica.
Validità	L'autorizzazione eccezionale è valida soltanto per i tipi e le quantità di foraggio (foraggio grezzo o sottoprodotti) indicate nella domanda. La quantità deve essere indicata in peso (SS).
Durata di validità	L'autorizzazione eccezionale è valida, di regola, fino alla fine del prossimo/corrente periodo di foraggiamento invernale (30 aprile).
Per quanto tempo deve essere conservata l'autorizzazione eccezionale?	Per due anni dalla data di scadenza.

Nei criteri da soddisfare non è stabilito alcun limite per quanto riguarda la perdita.

Se regioni intere sono interessate da perdite comprovate di alimenti per animali, l'Ufficio federale può accordare il suo consenso anche per regione.

In caso di condizioni atmosferiche eccezionali a livello regionale (p.es. inverno estremamente lungo, siccità) e di una maggiore affluenza di domande, gli enti di certificazione presentano all'UFAG, entro il 31 del mese, un rapporto concernente:

- a. le regioni interessate;
- b. il numero di domande di autorizzazione eccezionale presentate, elencate per Comune;

c. altre informazioni secondo le istruzioni dell'UFAG.

Su questa base l'UFAG decide entro il 15 del mese successivo, se rilasciare autorizzazioni per regioni intere.

Art. 16f cpv. 2, 5 e 6 Origine degli animali

² *Gli animali da reddito non provenienti da aziende biologiche stabulati dopo l'inizio della conversione devono essere tenuti secondo le norme della presente ordinanza, durante almeno:*

- a. *12 mesi e in ogni caso durante almeno i tre quarti della loro vita se si tratta di equini e bovini destinati alla produzione di carne (comprese le specie Bubalus e Bison);*
- b. *almeno sei mesi se si tratta di piccoli ruminanti e di suini;*
- c. *almeno sei mesi se si tratta di animali da latte;*
- d. *almeno 56 giorni se si tratta di pollame destinato alla produzione di carne, stabulato prima dell'età di tre giorni;*
- e. *sei settimane almeno per il pollame destinato alla produzione d'uova.*

Gli enti di certificazione verificano che i termini di attesa validi per i singoli animali siano correttamente rispettati. I termini di attesa indicati corrispondono al lasso di tempo durante il quale gli animali devono essere tenuti nell'azienda biologica al fine di essere considerati animali provenienti da allevamenti biologici. Durante il termine di attesa non è consentita la commercializzazione come prodotto ottenuto nel quadro della conversione all'agricoltura biologica. I termini di attesa, contrariamente ai termini di conversione, sono indipendenti dalle rispettive aziende e vincolati al singolo animale.

In caso di vendita di un animale durante il termine di attesa, il lasso di tempo viene computato, ma deve essere comunque portato a termine in un'altra azienda biologica.

⁵ *Previo consenso scritto dell'ente di certificazione, un'azienda può stabulare animali provenienti da aziende non biologiche a concorrenza di un massimo del 40 per cento dell'effettivo, per quanto animali provenienti da aziende biologiche non siano disponibili in numero sufficiente e nei casi seguenti:*

- a. *estensione importante della detenzione;*
- b. *cambiamento di razza;*
- c. *costituzione di un nuovo ramo della produzione animale;*
- d. *necessità di fornire un vitello di sostituzione a una vacca madre o nutrice;*
- e. *rischio che una determinata razza sia perduta per l'agricoltura.*

⁶ *In caso di mortalità elevata dovuta a un'epizoozia o a una catastrofe e previo consenso scritto dell'ente di certificazione è possibile il rinnovo o la ricostituzione dell'effettivo con animali che non provengono da allevamenti biologici per quanto non siano disponibili in numero sufficiente animali provenienti da allevamenti biologici.*

Si parla di estensione importante se è previsto l'acquisto di animali in misura superiore al 20 per cento dell'effettivo di animali adulti della rispettiva categoria di animali (maschi destinati alla riproduzione esclusi). In questo caso è possibile acquistare al massimo il 40 per cento di animali non provenienti da allevamenti biologici.

La quota del 40 per cento si riferisce all'effettivo finale dopo l'acquisto.

Un acquisto di animali non biologici in misura inferiore al 20 per cento non è consentito, se non nei limiti di cui all'articolo 16f capoverso 4.

Nell'impossibilità di un consenso scritto preventivo dell'ente di certificazione per un vitello di sostituzione, la notifica del contadino all'ente di certificazione è da ritenersi tacito consenso dell'ente di certificazione. In occasione del controllo relativo all'agricoltura biologica va presentata la necessaria documentazione per un vitello di sostituzione e il vitello nato morto o perito deve essere registrato nella BDTA.

In caso di mortalità elevata, la domanda deve essere corredata di un'attestazione (p.es. del veterinario, del Comune).

Non è consentito acquistare rimonte da ingrasso non provenienti da allevamenti biologici.
L'assenza di animali privati delle corna non è un motivo sufficiente per ottenere un'autorizzazione eccezionale.

Origine degli animali: vedasi tabella all'allegato 2.

Caso particolare di tacchini in quarantena

² Gli animali da reddito non provenienti da aziende biologiche stabulati dopo l'inizio della conversione devono essere tenuti secondo le norme della presente ordinanza, durante almeno:

- d. 56 giorni se si tratta di pollame destinato alla produzione di carne, stabulato prima dell'età di tre giorni;

Sono fatte salve le misure di quarantena previste per i tacchini dal diritto sulle epizootie. Se per questo motivo i tacchini possono essere stabulati nell'azienda biologica soltanto in un secondo tempo, questi devono essere tenuti secondo le norme dell'ordinanza sull'agricoltura biologica durante almeno tre quarti della loro vita (analogamente a quanto disposto per gli animali della specie bovina all'art. 16f cpv. 2 lett. a), oppure, se i tacchini provengono originariamente da un'azienda biologica, in caso di stabulazione successiva, il periodo di quarantena può essere computato come permanenza conforme.

3 Capitolo: Designazione

Art. 21b Esigenze complementari in materia di designazione degli alimenti per animali

Le indicazioni di cui all'articolo 21b devono soddisfare le esigenze seguenti:

- b. devono essere accompagnate nello stesso campo visivo, per quanto riguarda la materia organica, dalla menzione della percentuale di alimenti per animali prodotti a partire da superfici biologiche e da quella di alimenti prodotti da superfici in conversione;

Il controllo avviene annualmente sull'intera produzione del singolo fabbricante di alimenti per animali⁵. Il testo dell'indicazione della quota di merce proveniente da aziende in conversione può essere ad esempio: "Quota di merce proveniente da aziende in conversione a concorrenza massima del 30 per cento"⁶.

4 Capitolo: Prodotti importati

Esportazioni in uno Stato membro dell'UE

Per esportazioni in uno Stato membro dell'UE vanno tenuti in considerazione i seguenti principi:

- Possono essere esportati i seguenti prodotti:
 - il prodotto rientra nel campo d'applicazione dell'ordinanza svizzera sull'agricoltura biologica:
 - prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati, nonché animali da reddito;
 - prodotti agricoli vegetali e animali trasformati, destinati all'alimentazione umana, composti essenzialmente da ingredienti di origine vegetale e/o animale;
 - materie prime degli alimenti per animali, alimenti composti per animali e alimenti per animali che non rientrano nella categoria di cui alla lettera a, nonché animali da reddito", utilizzati per il foraggiamento di animali da reddito.

Eccezioni:

⁵ Giusta l'ordinanza sull'agricoltura biologica 910.18 allegato 1 punto 7

⁶ Giusta l'ordinanza sull'agricoltura biologica 910.18 art. 16a cpv. 5

- prodotti ottenuti nel quadro della conversione all'agricoltura biologica e prodotti contenenti una componente di origine agricola ottenuta nel quadro della conversione all'agricoltura biologica. Non ne è consentita l'esportazione come prodotti ottenuti nel quadro della conversione all'agricoltura biologica o biologici;
- prodotti ottenuti nel quadro della detenzione di caprini in Svizzera, se gli animali rientrano nella deroga giusta l'articolo 39d dell'ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (RS 910.18).
- Si deve inoltre considerare che nel caso degli alimenti per animali si applicano le prescrizioni d'etichettatura vigenti nel Paese importatore⁷.

Per le forniture di prodotti biologici tra Stati membri dell'UE e la Svizzera non è necessario un certificato di controllo.

Eccezione:

- la merce che da un Paese terzo va direttamente nell'UE senza essere mai stata fisicamente in territorio svizzero (p. es. merce in transito), deve essere certificata secondo il diritto dell'UE. La Svizzera non è competente. L'ente di certificazione può certificare il prodotto, solo se esegue i relativi controlli nel Paese d'origine.

Gli enti di certificazione elaborano una procedura per i prodotti che rientrano nelle eccezioni del presente capitolo. Gli esportatori devono essere adeguatamente informati.

5 Capitolo: Procedura di controllo

Controlli e valutazione dei rischi

Art. 30 Controlli

¹ *Gli enti di certificazione effettuano almeno un controllo annuo e, nel caso di conversione per tappe, almeno due controlli annui per impresa. Verificano se tutte le imprese che sottostanno all'obbligo di certificazione soddisfano integralmente le prescrizioni della presente ordinanza.*

² *Gli enti di certificazione effettuano inoltre controlli saltuari. La frequenza dei controlli saltuari dipende dalla valutazione dei rischi riguardanti le imprese secondo l'articolo 30a^{bis}; i controlli saltuari devono essere svolti presso almeno il 10 per cento delle imprese che sottostanno all'obbligo di certificazione secondo il capoverso 1.*

³ *Almeno il 10 per cento di tutte le visite di ispezione e controllo effettuate secondo i capoversi 1 e 2 devono avvenire senza preavviso.*

Art. 30a^{bis} Valutazione dei rischi riguardanti le imprese

L'ente di certificazione presenta all'UFAG una documentazione inerente alla procedura di valutazione dei rischi riguardanti le imprese soggette al suo controllo. La valutazione dei rischi tiene conto dei risultati dei controlli precedenti, della quantità di prodotti interessati e del rischio di confusione tra prodotti biologici e non biologici. La valutazione dei rischi costituisce la base per determinare:

- a. l'intensità dei controlli annuali annunciati o senza preavviso;
- b. presso quali imprese sotto contratto effettuare ulteriori controlli saltuari secondo l'articolo 30 capoverso 2;
- c. quali visite di ispezione e controllo secondo l'articolo 30 capoverso 3 effettuare senza preavviso;
- d. presso quali imprese effettuare ispezioni e visite senza preavviso.

⁷ RS 0.916.026.81 allegato 9 appendice 2

Ogni azienda va classificata sulla base di una valutazione dei rischi che si verifichino irregolarità o infrazioni. L'ente di certificazione è preposto a tale classificazione del rischio per ogni azienda con la quale ha stipulato un contratto di controllo. La suddivisione all'interno della classificazione del rischio va aggiornata annualmente. Per la pianificazione e l'esecuzione dei controlli vanno osservate le seguenti norme.

- Per soddisfare le esigenze in materia di controllo di cui all'articolo 30 capoverso 1 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, va effettuato un controllo completo (=controllo annuo nel senso di un controllo di base giusta l'OCOC⁸); il controllo dell'azienda avviene in loco. Questo comprende espressamente tutti i punti dell'allegato 1 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica rilevanti per l'azienda.
- Il risultato della valutazione dei rischi, giusta l'articolo 30a^{bis}, crea la base per determinare la portata e la frequenza dei controlli supplementari annunciati o non annunciati. Le aziende con un elevato rischio devono essere sottoposte a un controllo supplementare più frequentemente rispetto a quelle con un rischio basso. La portata del controllo viene determinata sulla base del risultato della valutazione dei rischi⁹.

Gli enti di certificazione presentano all'Ufficio federale dell'agricoltura documenti dai quali si evince come attuano le esigenze degli articoli 30-30a^{bis} dell'ordinanza sull'agricoltura biologica e delle presenti istruzioni, in particolare l'esecuzione di controlli supplementari e controlli non annunciati sulla base di un profilo di rischio. Nella documentazione deve essere indicata la base (bibliografia, conoscenze scientifiche o simili) sulla quale si sono fondate le valutazioni dei rischi di cui agli articoli 30a capoverso 3 e 30a^{bis}.

Campionamento

Art. 30a Campionamento

¹ *L'ente di certificazione deve prelevare campioni e analizzarli al fine di individuare i prodotti o le tecniche di produzione non autorizzati nella produzione biologica o eventuali contaminazioni da parte di questi, se vi è il sospetto che siffatti prodotti o tecniche di produzione siano stati utilizzati.*

² *L'ente di certificazione può prelevare e analizzare campioni anche in qualsiasi altra circostanza.*

³ *Il numero di campioni che l'ente di certificazione deve prelevare e analizzare ogni anno corrisponde ad almeno il 5 per cento del numero di imprese soggette al suo controllo. La selezione delle imprese presso le quali si devono prelevare i campioni è effettuata in base alla valutazione generale del rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica. Detta valutazione tiene conto di tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione.*

Gli enti di certificazione inoltrano all'Ufficio federale dell'agricoltura documenti dai quale si evince come effettuano la selezione delle imprese di cui all'articolo 30a capoverso 3. Nella documentazione deve essere altresì indicato come viene determinata la sequenza analitica dei campioni.

I campionamenti condotti dalle imprese nel quadro del controllo autonomo non possono essere computati nel 5 per cento di cui all'articolo 30a capoverso 3.

Portata dei controlli

L'ente di certificazione garantisce che il controllore abbia sufficiente tempo a disposizione per verificare il pieno rispetto delle prescrizioni della presente ordinanza, in particolare in virtù dell'allegato 1 punti

⁸ RS 910.15

⁹ Giusta l'ordinanza sull'agricoltura biologica 910.18 art. 30 cpv. 2

1.2 e 5 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica.

Per questo l'ente di certificazione redige un piano all'attenzione dell'Ufficio federale dell'agricoltura considerando quanto segue:

- sia la pianificazione che la conduzione dei controlli sono effettuate sulla base del profilo di rischio dell'azienda;
- il numero di controlli annuali (nel senso di un controllo di base) effettuati da un controllore al giorno è limitato al massimo a tre, in casi eccezionali a quattro;
- mediante accertamenti regolari del proprio personale di controllo, l'ente di controllo assicura che per il controllo sia previsto tempo sufficiente, che i settori di rischio dell'azienda siano noti e siano verificati sufficientemente nonché che siano predisposti, documentati e verificati provvedimenti di correzione.

Nelle imprese di preparazione vanno in ogni caso effettuati controlli a campione dei flussi di merci.

Le imprese di preparazione che non fabbricano soltanto prodotti biologici devono notificare all'ente di certificazione, in anticipo ed entro un termine stabilito dall'ente stesso, le operazioni di lavoro biologiche, qualora esse non vengano svolte almeno mensilmente. L'ente di certificazione fissa il termine nella sua documentazione all'attenzione dell'impresa.

In caso di sospetto, nelle imprese di importazione devono essere controllate anche le importazioni di prodotti non biologici. Se l'impresa dispone di un magazzino, anch'esso deve essere sottoposto a un'ispezione fisica.

Dichiarazione scritta dell'impresa

Art. 24a^{bis} Obblighi generali

² *L'impresa deve dichiarare per scritto che adempie gli obblighi di cui al capoverso 1. La dichiarazione contiene inoltre la descrizione e i provvedimenti di cui all'allegato 1 numero 1.1 capoverso 1.*

L'ente di certificazione richiede tale dichiarazione scritta alle singole imprese nell'ambito del regime di controllo di cui all'allegato 1 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica.

6 Particolare obbligo di notifica nel 2015

Nel 2015 vige il seguente particolare obbligo di notifica per gli enti di certificazione nei confronti dell'UFAG:

- **entro il 1° luglio 2015** gli enti di certificazione inviano all'Ufficio federale dell'agricoltura documenti nei quali, come indicato ai punti *Controlli e valutazione dei rischi e Campionamento*, descrivono come attuano le esigenze degli articoli 30-30a^{bis} dell'ordinanza sull'agricoltura biologica e delle presenti istruzioni.

7 Disposizioni finali

Le presenti istruzioni sostituiscono le istruzioni dell'aprile 2014 concernenti l'ordinanza sull'agricoltura biologica all'attenzione degli enti di certificazione ed entrano in vigore il 1° gennaio 2015.